

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CENGARLE, TREU e POZZAR**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1968

Abolizione della tabella delle lavorazioni  
soggette a disoccupazione stagionale o con normali periodi di sospensione

ONOREVOLI SENATORI. — Da quando fu emanato il decreto ministeriale 30 novembre 1964 con allegata una nuova tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione di cui all'articolo 76, commi primo e secondo del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, i lavoratori in esse addetti stanno facendo vive premure perchè sia modificata la tabella di cui sopra in considerazione che li priva del beneficio dell'indennità di disoccupazione.

Questo avviene perchè le ricordate norme di legge prevedono che non sia corrisposta la indennità di disoccupazione nei suindicati periodi e quelli stabiliti nella tabella emanata nel novembre 1964 coincidono quasi per intero con i periodi nei quali viene sospesa l'attività lavorativa nelle loro aziende.

Il Ministero del lavoro, avendo riconosciuta la fondatezza della richiesta, fin dall'inizio del 1965, ha intrapreso la raccolta dei dati sulle lavorazioni tramite gli ispettorati del lavoro e, successivamente, ha iniziato lo studio delle modifiche da apportare alla tabella. I lavori sono tuttora in corso e

non si può prevedere quando potranno terminare anche perchè la nuova tabella prima di essere emanata dovrà essere sottoposta all'esame del comitato speciale della disoccupazione che per legge deve esprimere il proprio parere.

In presenza di questa situazione è opportuno tener presente la notevole durata dei lavori che ogni modifica della tabella richiede, l'elevato costo dei medesimi che a giudizio degli esperti è superiore al maggiore onere che comporterebbe l'abolizione della tabella, la constatazione che durante i lavori si verificano continue variazioni, in conseguenza del mutare di svariati fattori ed in questi ultimi tempi per la rapida evoluzione tecnologica, per cui quando verrà emanata la nuova tabella essa non risponderà alla nuova realtà delle lavorazioni.

Occorre infine considerare la intensa e continua mobilità categoriale e territoriale dei lavoratori che si verifica da qualche anno, per cui, diversamente da quando furono emanate le norme sulla disoccupazione, oggi i lavoratori non possono dirsi appartenenti a questa o a quella categoria come in passato. L'attività stagionale di breve durata

dei lavoratori è da considerare, nell'attuale situazione, un fatto di carattere eccezionale giustificato solo dalla mancanza di occupazioni continuative per tutti i lavoratori.

Tutti questi motivi consigliano l'abrogazione del primo e secondo comma dell'articolo 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonché l'abrogazione dei numeri 8 e 9 dell'articolo 40 della stessa legge.

L'ulteriore giustificazione alle modifiche proposte si trova nelle norme costituzionali. Attribuisce, infatti, alla Repubblica il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di

tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Poichè nella concreta realtà lo Stato difficilmente può sempre assicurare ad ogni cittadino una occupazione, affinchè i lavoratori non si trovino mai in conseguenza della disoccupazione involontaria privi dei mezzi di vita, per l'articolo 38 della Costituzione si deve assicurare ai medesimi in qualunque caso di mancanza di lavoro non dovuta ai lavoratori i mezzi di cui hanno bisogno.

Il provvedimento che si patrocina, non è ulteriormente differibile per le ragioni sopra accennate. Esso rappresenta un aggiornamento alle norme sulla disoccupazione e, un graduale avvio, alla riforma della protezione sociale per i casi di disoccupazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827:

articolo 40, nn. 8 e 9;

articolo 76, commi primo e secondo.